

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spagna) il 14 aprile 2016 – Ministerio Fiscal**

**(Causa C-207/16)**

(2016/C 251/09)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta

**Parti nel procedimento principale**

Ministerio Fiscal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la soglia di sufficiente gravità dei reati, quale criterio che giustifica l'ingerenza nei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta <sup>(1)</sup>, possa essere individuata prendendo in considerazione unicamente la pena irrogabile per il reato oggetto di indagini o se sia inoltre necessario rilevare nella condotta criminosa particolari livelli di lesività nei confronti dei beni giuridici individuali e/o collettivi.
- 2) Qualora la determinazione della gravità del reato sulla sola base della pena irrogabile risultasse conforme ai principi costituzionali dell'Unione, applicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito della sentenza dell'8 aprile 2014 quali parametri di controllo rigoroso della direttiva <sup>(2)</sup>, quale dovrebbe essere tale soglia, e se essa risulti compatibile con una previsione generale di un limite di tre anni di reclusione.

---

<sup>(1)</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326, pag. 391).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 15 aprile 2016 – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino**

**(Causa C-211/16)**

(2016/C 251/10)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Bimotor SpA

*Resistente:* Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

### Questioni pregiudiziali

Se la disciplina comunitaria in materia di IVA (sesta direttiva 77/388/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE<sup>(2)</sup> e la direttiva 2006/112/CE<sup>(3)</sup>) osti alla normativa di uno Stato membro – come l'art. 34, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 – in forza della quale il rimborso o la compensazione di crediti IVA siano consentiti, per singolo anno di imposta, non nella loro interezza ma solo entro un limite massimo predeterminato.

- <sup>(1)</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (GU L 128, pag. 41).
- <sup>(3)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Südbayern (Germania) il 15 aprile 2016 – DUK Versorgungswerk eV e Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH**

**(Causa C-212/16)**

(2016/C 251/11)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Vergabekammer Südbayern.

### Parti

*Ricorrenti:* DUK Versorgungswerk eV, Gothaer Pensionskasse AG

*Resistente:* BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH

*Intervenienti:* Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

### Questioni pregiudiziali

1. Se sia compatibile con la garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale ai sensi degli articoli 1, paragrafo 3, e 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE<sup>(1)</sup>, nella versione modificata dalla direttiva 2007/66/CE<sup>(2)</sup>, il fatto che a un soggetto che chiede che sia dichiarato inefficace un contratto stipulato senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non venga concesso di avvalersi della procedura di ricorso per assenza di un rischio di danno, per il motivo che l'amministrazione aggiudicatrice, che non ha proceduto prima dell'aggiudicazione alla pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non ha eseguito una procedura di aggiudicazione come previsto dalla normativa, nella sua dichiarazione nell'ambito della procedura di ricorso definisce la prestazione da eseguire in modo così vincolante che l'operatore economico ricorrente non sarebbe in grado di erogarla.
2. a) Se costituisca una modifica sostanziale del contratto ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06) il fatto che un'impresa pubblica, nata per scorporamento da un'altra impresa pubblica nel quadro del trasferimento di una parte di impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE<sup>(3)</sup>, concluda con il prestatore di servizi di previdenza complementare aziendale di cui si è avvalsa fino a quel momento l'impresa pubblica preesistente un nuovo contratto relativo alla previdenza complementare aziendale, che per garantire i diritti dei lavoratori trasferiti a prestazioni di vecchiaia e invalidità a carico della previdenza complementare aziendale è identico su questi punti al contratto originario, allorché l'impresa pubblica scorporata è interamente controllata come socio unico dall'impresa pubblica preesistente.